

Bruxelles, 4 febbraio 2019
(OR. en)

6041/19

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0136 (COD)**

EF 40
ECOFIN 112
SURE 9
CODEC 285
DELECT 18

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 791 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.1.2019 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 791 final.

All.: C(2019) 791 final

Bruxelles, 30.1.2019
C(2019) 791 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. A decorrere dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali e degli enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹ (EMIR) non si applicherà più alla banca centrale del Regno Unito o agli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

A titolo dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'EMIR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per modificare l'elenco dei soggetti esonerati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'EMIR.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'EMIR, la Commissione europea ha valutato il trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito. Detta valutazione è contenuta in una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio che accompagna il presente atto delegato. La relazione conclude che, allo stato attuale, è opportuno aggiungere all'elenco dei soggetti esonerati ai sensi dell'EMIR la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

Con lettera alla Commissione del 28 gennaio 2019 il Regno Unito ha assicurato che, a decorrere dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nel Regno Unito, i membri del SEBC e gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima saranno esonerati dall'applicazione delle norme nazionali del Regno Unito equivalenti all'EMIR secondo modalità analoghe a quelle adottate dalla Commissione. Nella medesima lettera il Regno Unito ha anche fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC nel diritto interno del Regno Unito.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

I servizi della Commissione hanno consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, costituito da rappresentanti degli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 specifica le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 648/2012.

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'EMIR cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.1.2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni², in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (2) L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (3) In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito o ad altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.
- (4) La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle leggi che sarebbero applicabili nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha effettuato in particolare un'analisi comparata di tale trattamento nonché degli standard di gestione del rischio applicabili

² GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nel Regno Unito.

- (5) Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare tecniche di attenuazione del rischio alle operazioni non compensate di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (6) Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (7) Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012.
- (9) La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunto il seguente punto ix):

"ix) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.1.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER